
Statuto di HERA Foundation ETS

Copia informativa. I dati personali dei Fondatori originari sono omessi; la copia conforme notarile è disponibile su richiesta.

Articolo 1 - Natura, denominazione e sede

È costituita una Fondazione di partecipazione denominata "Hera Foundation" (di seguito anche la "Fondazione").

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della fondazione di partecipazione del Terzo Settore, nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, D.Lgs. 117/2017 e leggi collegate.

Una volta effettuata l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 45 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, la denominazione della Fondazione sarà la seguente: "Hera Foundation ETS".

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

La Fondazione ha sede legale in Roma.

Eventuali cambi di sede non comportano modifiche statutarie, purché avvengano all'interno del territorio del Comune di Roma. Eventuali sedi secondarie per unità operative possono essere istituite con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. L'ambito territoriale di operatività della Fondazione è quello nazionale.

Articolo 2 - Partecipanti

Sono Partecipanti alla fondazione i soggetti che concorrono alla costituzione della Fondazione e i soggetti che successivamente, secondo lo statuto e la normativa applicabile sono ammessi a parteciparvi, e fintanto che non si verifichino, ai sensi dello Statuto e della Normativa applicabile una causa di cessazione della qualità di partecipante.

La qualità di partecipante è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione del partecipante.

Articolo 3 - Categorie di partecipanti

I partecipanti si articolano nelle seguenti categorie:

- Fondatori Originari;
- Fondatori Successivi;
- Partecipanti sostenitori.

La fondazione presuppone la pluralità di partecipanti e, pertanto, il non temporaneo venir meno della pluralità dei Partecipanti è da considerare come una fattispecie di scioglimento della Fondazione.

Articolo 3-bis · Fondatori originari

Sono Fondatori originari coloro i quali hanno partecipato alla Costituzione della fondazione e precisamente:

- TIZI Emiliano Simone;
- CANCELLIERI Marco;
- TIZI Luciana;
- IONESCU MADDALENA Alessandra;
- "FRANCESCA EDITRICE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA", con sede in Roma, alla Via Francesco Carrara n. 24, con capitale sociale di Euro 10.000,00 i.v., numero di codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 16329471003, R.E.A. n. 1649440, p.e.c. francescadelfinoeditore@legalmail.it.

Articolo 3-ter · Fondatori successivi

Possono divenire Fondatori Successivi le persone fisiche, gli enti privati o pubblici, anche se privi di personalità giuridica e/o le persone giuridiche pubbliche o private, che presentino specifica domanda al Collegio dei Fondatori o rispondendo all'invito dei Fondatori Originari o previo loro gradimento e che per il raggiungimento delle finalità della Fondazione facciano donazioni destinate ad incremento del fondo di dotazione, nei modi e nei termini ritenuti adeguati dal Collegio dei Fondatori al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività della Fondazione.

L'ammissione dei Fondatori Successivi è deliberata dal Collegio dei Fondatori, con le maggioranze previste dall'art. 9 del presente statuto, entro 60 (sessanta) giorni dalla data della domanda di ammissione, motivando in ogni caso la sua decisione.

Articolo 3-quater · Partecipanti sostenitori

Sono Partecipanti Sostenitori alla Fondazione le persone fisiche e gli organismi ed enti pubblici e privati, anche se privi di personalità giuridica e/o le persone giuridiche pubbliche o private, che condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante:

- contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione per il funzionamento della Fondazione medesima;
- conferimenti di beni materiali o immateriali;
- conferimento di attività o servizi professionali e/o attività scientifiche di particolare rilievo.

I Partecipanti Sostenitori potranno anche destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

La qualifica di Partecipante Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo annuale minimo obbligatorio, stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

La rinuncia alla qualifica di Partecipante Sostenitore dovrà essere comunicata al Consiglio di Amministrazione con un preavviso di mesi 6 (sei) dalla data della sua efficacia e non darà diritto, in ogni caso, alla restituzione, nemmeno in parte, del contributo annuale minimo obbligatorio erogato

e/o di ogni somma e/o contributo e/o conferimento erogato dal Partecipante Sostenitore.

L'ammissione alla Fondazione dei Partecipanti Sostenitori è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, il quale dovrà esprimersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta di ammissione, motivando in ogni caso la sua decisione.

Articolo 4 - Finalità

La Fondazione non ha fini di lucro diretti o indiretti e persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in favore di tutta la collettività mediante l'esercizio in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5, del D.Lgs. 117/2017:

- educazione, istruzione e formazione (art. 5, c.1, lett. d e g), mediante l'organizzazione di corsi, seminari, convegni, programmi di aggiornamento professionale eventualmente inquadrati in percorsi di educazione continua in medicina (ECM), anche attraverso strumenti digitali e attività a distanza;
- ricerca scientifica e sociale di particolare interesse (art. 5, c.1, lett. h), finalizzata sia alla produzione di evidenze utili al miglioramento dei servizi sanitari, sia all'analisi delle dimensioni sociali, organizzative e culturali che incidono sull'accesso alla salute e sulla qualità delle cure;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali (art. 5, c.1, lett. w), con riguardo sia ai diritti delle persone nell'accesso a cure e servizi sanitari equi, appropriati e universali, sia ai diritti delle professioniste e dei professionisti sanitari in quanto lavoratori del Servizio Sanitario Nazionale e di altre strutture sanitarie, attraverso attività di formazione, advocacy istituzionale e sensibilizzazione pubblica, segnatamente alla conoscenza delle normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro (es. D.Lgs. 81/2008 e stress lavoro-correlato) e alla promozione di modelli organizzativi che tutelino benessere, dignità e qualità della vita professionale;
- organizzazione e gestione di attività culturali e di divulgazione scientifica (art. 5, c.1, lett. i), finalizzate a diffondere conoscenze indipendenti e basate sulle evidenze, promuovere una cultura sanitaria inclusiva e sostenibile, e sviluppare iniziative e strumenti informativi accessibili alla cittadinanza;
- cooperazione allo sviluppo (art. 5, c.1, lett. n), attraverso partenariati, scambi e progettualità con enti pubblici e privati, nazionali e internazionali, finalizzati a ridurre le disuguaglianze nell'accesso alla salute, alla formazione e alla ricerca.

Nello svolgimento delle attività di interesse generale, la Fondazione si ispira alle seguenti linee di azione:

- promuovere il riconoscimento del Servizio Sanitario Nazionale come bene comune, da preservare e valorizzare per le generazioni future;
- stimolare politiche sanitarie orientate all'equità, alla riduzione delle disuguaglianze e alla centralità della salute in tutte le politiche pubbliche;
- favorire l'integrazione delle migliori evidenze scientifiche nei processi decisionali clinici, manageriali e politici, nonché nella pratica professionale quotidiana;
- sostenere trasparenza, integrità ed efficienza nell'organizzazione e nella gestione dei servizi sanitari e delle istituzioni formative;

-
- diffondere pratiche cliniche basate sulle evidenze, centrate sul paziente e attente all'uso sostenibile delle risorse;
 - promuovere ricerca biomedica, clinica e sanitaria di qualità, eticamente rigorosa e socialmente utile;
 - incoraggiare l'educazione sanitaria e l'empowerment della cittadinanza e delle/dei professionisti del SSN e di altre strutture sanitarie, affinché possano compiere scelte consapevoli e condivise sulla propria e altrui salute;
 - valorizzare la diversità e l'inclusione, riconoscendo il contributo delle categorie sotto rappresentate come elemento essenziale per l'innovazione e la crescita del settore medico-scientifico;
 - integrare la prospettiva ambientale nelle attività della Fondazione, promuovendo modelli organizzativi e sanitari coerenti con i principi della sostenibilità e della salute globale.

Nel perseguimento delle proprie finalità, la Fondazione potrà in particolare:

- promuovere, organizzare e gestire attività formative, culturali e divulgative, quali corsi di aggiornamento, seminari, convegni, workshop, summer school, campagne di sensibilizzazione e attività editoriali (anche digitali);
- elaborare e pubblicare documenti programmatici, studi, rapporti, linee guida e altri materiali scientifici e divulgativi, anche in collaborazione con enti di ricerca, università e istituzioni pubbliche e private;
- stipulare convenzioni e accordi di collaborazione con enti, università, associazioni e imprese, sia pubblici che privati, in Italia e all'estero, per la realizzazione di progetti di interesse comune;
- partecipare a reti, piattaforme, partenariati e consorzi, anche internazionali, che abbiano finalità affini o complementari;
- promuovere e sostenere iniziative di innovazione, inclusa l'applicazione di soluzioni digitali e tecnologiche per la salute, la formazione e la ricerca.

Articolo 5 · Attività principali, strumentali, accessorie e connesse

Per la realizzazione delle proprie finalità di cui all'art. 4, la Fondazione si propone di svolgere tra le altre cose, tutte le attività per supportare le altre iniziative pubbliche e private coerenti con il perseguimento dei valori e delle finalità della Fondazione di cui al precedente articolo cooperando anche con istituzioni ed enti nazionali ed internazionali.

La Fondazione per il raggiungimento delle proprie finalità e scopi istituzionali di cui all'art. 4, potrà esercitare, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente. Le attività diverse di cui al precedente capoverso saranno individuate e specificate dall'organo amministrativo tenuto conto dei criteri sopra esposti.

Per raggiungere le sue finalità, quindi, la Fondazione può avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici o privati, stipulando contratti, convenzioni e accordi.

Pertanto, la Fondazione potrà:

-
- stipulare ogni atto o contratto, tra cui l'assunzione di prestiti e mutui, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni, nell'ambito dell'oggetto statutario, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti e/o soggetti pubblici o privati, che sia considerato opportuno e utile per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
 - amministrare i beni immobili di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti ovvero a qualsiasi altro titolo detenuti, nonché amministrare o gestire le somme rivenienti da tale gestione;
 - amministrare i beni mobili di ogni tipo a qualsiasi titolo acquisiti;
 - stipulare contratti o convenzioni per l'affidamento a terzi di attività di gestione dei suddetti beni propri e avvalersi altresì di consulenze specializzate in materia per la gestione diretta dei medesimi;
 - partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta precipuamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
 - svolgere, costituendo ovvero partecipando a enti già costituiti, anche in forma di società di capitali, attività strumentali al perseguimento degli scopi statuari;
 - svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, con particolare riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere.

La Fondazione svolge le sue attività per il conseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale ed interesse generale e della collettività come previsto dal D.lgs. 117/2017.

Articolo 6 - Patrimonio e risorse disponibili per la gestione

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a cui la Fondazione si ispira.

Il patrimonio iniziale della fondazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione della Fondazione stessa dai fondatori originari, il cui complessivo valore è di Euro 30.000,00 (trentamila e zero centesimi).

La fondazione finanzia la sua attività nel rispetto della normativa applicabile, mediante:

- dalle donazioni dei Fondatori Successivi di cui all'articolo 3-ter;
- dalle donazioni di qualsiasi entità date in conto patrimonio da persone fisiche o giuridiche o enti, che pur non assumano la qualità di Fondatori Originari e/o Fondatori Successivi e partecipanti;
- dagli accantonamenti a riserva di qualunque specie decisi ed approvati nel bilancio della Fondazione dal Collegio dei Fondatori;
- da ulteriori beni mobili e/o immobili che nell'atto costitutivo o successivamente ad esso siano conferiti in proprietà ovvero concessi in uso permanente - a qualsiasi titolo - alla Fondazione;
- dal contributo minimo annuo obbligatorio versato dai Partecipanti Sostenitori.

Sono risorse disponibili per la gestione d'esercizio:

-
- i frutti dell'investimento patrimoniale;
 - i contributi dei Fondatori Originari e Successivi al Fondo di gestione;
 - i contributi dei Fondatori Originari e Successivi e dei Partecipanti Sostenitori per la realizzazione di progetti conformi ai fini istituzionali della Fondazione;
 - la quota minima annuale dei Partecipanti Sostenitori come stabilita dal Consiglio di Amministrazione;
 - le risorse messe a disposizione annualmente da parte di eventuali partner privati in forma di servizi o contributi a progetti ed attività specifiche;
 - i contributi pubblici e le liberalità private, espressamente destinate alle attività dell'esercizio;
 - i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato di attività aventi finalità esercitate in conformità ai fini istituzionali della Fondazione;
 - i proventi delle attività economiche e finanziarie, svolte direttamente o indirettamente dalla Fondazione;
 - le risorse provenienti a qualsiasi titolo da qualunque altra fonte.

È fatto divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, ai Fondatori Originari e Successivi e partecipanti sostenitori e agli amministratori, utili e avanzi di gestione, nonché altri fondi o riserve durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge e, in ogni caso, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, del D.Lgs. 117/2017.

La Fondazione ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017 può effettuare raccolta di fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale.

Articolo 7 - Organi

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente onorario della Fondazione, ove nominato;
- il Collegio dei Fondatori;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di controllo;
- il Comitato per la Ricerca Scientifica e l'Innovazione, ove nominato;
- il Comitato per la Cultura e per la Formazione Scientifica, ove nominato;
- il Comitato per l'Advocacy e le Politiche della Salute, ove nominato;
- il Direttore, ove nominato.

Articolo 8 - Il presidente onorario della fondazione

Il Collegio dei Fondatori può nominare, con il voto favorevole di almeno tre rappresentanti dei Fondatori Originari, il Presidente onorario della Fondazione.

Il Presidente onorario della Fondazione:

-
- cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private, organismi associativi anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle iniziative e attività della Fondazione.
 - partecipa ai Comitati per la Ricerca Scientifica, per la Formazione e l'Advocacy.

Al Presidente onorario non possono essere attribuiti né delegati compiti di gestione.

L'incarico di Presidente onorario della Fondazione è gratuito.

Articolo 9 · Il collegio dei fondatori

Il Collegio dei Fondatori è costituito dai Fondatori Originari, dai Fondatori Successivi e, ove presenti, dai Partecipanti Sostenitori.

I Fondatori Originari i Fondatori Successivi e i Partecipanti Sostenitori esprimono un voto ciascuno nelle delibere assunte dal Collegio dei Fondatori.

Le delibere del Collegio dei Fondatori dovranno essere assunte, in ogni caso, con il voto favorevole di almeno tre Fondatori Originari o il minor numero di essi.

Il Collegio dei Fondatori ha i seguenti compiti:

- nomina il Presidente onorario della Fondazione;
- elegge il Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 10 del presente Statuto;
- definisce gli indirizzi istituzionali, culturali e scientifici della Fondazione e ne verifica l'attuazione;
- attribuisce la qualità di Fondatore Successivo a terzi in conformità al disposto di cui all'articolo 3-ter;
- approva entro il mese di aprile di ogni anno il bilancio di esercizio dell'anno precedente secondo le modalità e i criteri di redazione e valutazione di cui agli artt. 2423 e seguenti c.c. e del Codice del Terzo Settore. Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio di esercizio potrà avvenire entro il 30 giugno. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Collegio dei Fondatori in cui è stato approvato, dovranno essere depositati nei modi e nelle forme di legge;
- nomina i membri dell'Organo di Controllo e il Presidente del predetto Organo di Controllo.

Entro il 31 ottobre di ciascun anno, il Collegio dei Fondatori approva il bilancio preventivo dell'esercizio successivo unitamente al rendiconto gestionale dell'anno in corso aggiornato al 30 giugno.

Il bilancio preventivo, il rendiconto gestionale ed il bilancio d'esercizio sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione.

Il bilancio deve essere redatto in conformità alle leggi e regolamenti vigenti.

La Fondazione rispetta tutti gli obblighi dichiarativi e di pubblicazione previsti dalla normativa sul Terzo Settore.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori a 1.000.000 (unmilione) di euro annui, o al diverso importo previsto in caso di adeguamento normativo, la Fondazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale ed i documenti ad esso allegati, salvo quanto previsto per legge.

Nel caso di superamento delle soglie di ricavi, rendite, proventi o entrate previsti dalla normativa vigente in materia sul Terzo Settore, comunque denominate, la Fondazione pubblicherà annualmente e terrà aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, salvo quanto previsto per legge.

Il Collegio dei Fondatori si riunisce almeno due volte all'anno ovvero ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente o su richiesta scritta della maggioranza dei membri entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta inviata dalla maggioranza dei membri. Nel caso di mancata convocazione del Collegio dei Fondatori da parte del Presidente nel predetto termine, il Collegio dei Fondatori potrà essere convocato su iniziativa del Presidente del Consiglio di Amministrazione a seguito di richiesta scritta da parte della maggioranza dei membri del medesimo Collegio dei Fondatori. L'avviso di convocazione con l'indicazione dell'Ordine del Giorno, la data e l'ora fissata per l'adunanza deve essere inviata, oltre che ai membri del Collegio dei Fondatori, ai consiglieri del Consiglio di Amministrazione ed ai membri dell'Organo di Controllo per raccomandata, e-mail, telegramma o posta elettronica certificata, almeno otto giorni prima della riunione.

Il Collegio dei Fondatori è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Fondatori Originari e Fondatori Successivi e delibera validamente a maggioranza dei presenti con il voto favorevole di almeno tre rappresentanti dei Fondatori Originari, salvo che la legge o il presente statuto disponga diversamente.

È ammessa la possibilità di intervento a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento.

In tal caso dovrà essere consentito:

- al Presidente dell'adunanza di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- al Presidente di regolare lo svolgimento dell'adunanza, far constatare e proclamare i risultati della votazione;
- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- a tutti gli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione, ove esistente il diritto di voto, simultanea con possibilità di ricevere e trasmettere documentazione sempre in tempo reale.

Articolo 10 · Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è composto da cinque membri nominati uno ciascuno dai Fondatori originari; in caso di estinzione della partecipazione di un Fondatore Originario ovvero di mancato esercizio del diritto di nomina, la relativa competenza di nomina del Consigliere passa ai restanti Fondatori Originari che lo nominano a maggioranza.

Allorquando subentrino i Fondatori Successivi e/o i Partecipanti sostenitori, il Collegio dei Fondatori può deliberare di aumentare il numero dei Consiglieri di Amministrazione fino a un massimo sette componenti in guisa che i Fondatori Successivi e/o i Partecipanti Sostenitori possano nominare rispettivamente, a maggioranza, un Consigliere di Amministrazione a testa.

Nel caso di mancato accordo sui Consiglieri di Amministrazione la cui nomina è rimessa ai Fondatori Successivi e/o ai Partecipanti Sostenitori, questi verranno nominati dal Collegio dei Fondatori a maggioranza.

Ai membri del Consiglio si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2382 del Codice civile.

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione è nominato dal Consiglio d'Amministrazione tra i propri membri.

Il Consiglio d'Amministrazione può eleggere al suo interno il Vicepresidente al quale spettano le funzioni di cui all'art. 11 comma 4.

I Consiglieri durano in carica un quinquennio e possono essere confermati. I sostituti dei membri che per qualunque ragione vengono a cessare dalla carica prima della scadenza sono eletti, per il rimanente periodo del quinquennio con le stesse modalità con cui erano stati eletti i membri uscenti.

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Segretario anche tra i propri membri con il compito di redigere i processi verbali delle adunanze del Consiglio stesso che devono essere trascritti in apposito registro. In caso di assenza il Segretario è sostituito da un Consigliere designato da chi presiede l'adunanza.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta ogni tre mesi ovvero ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente o su richiesta scritta di almeno tre Consiglieri. L'avviso di convocazione con l'indicazione dell'Ordine del Giorno, la data e l'ora fissata per l'adunanza deve essere inviata ai consiglieri ed ai membri dell'organo di Controllo per raccomandata, posta elettronica certificata, e-mail o telegramma almeno cinque giorni prima della riunione. Nei casi di urgenza tale termine è ridotto a 48 ore.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti, e delibera a maggioranza dei voti dei presenti, salvo diversa specifica previsione statutaria o di legge. In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente.

Per la nomina del Presidente, per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio di esercizio, nonché del bilancio sociale in caso di superamento dei limiti previsti dall'art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017, è richiesta la delibera della maggioranza assoluta dei membri in carica, mentre per le modifiche dello Statuto e per lo scioglimento della Fondazione occorrerà il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei Consiglieri Nominati e in ogni caso il voto favorevole di almeno 3 (tre) dei Consiglieri nominati dai Fondatori Originari.

È ammessa la possibilità di intervento a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento.

In tal caso dovrà essere consentito:

-
- al Presidente dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
 - al Presidente di regolare lo svolgimento dell'adunanza, far verificare e proclamare i risultati della votazione;
 - al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
 - a tutti gli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea con possibilità di ricevere e trasmettere documentazione sempre in tempo reale.

Articolo 11 · Presidente e vice presidente del consiglio di amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal medesimo Consiglio di Amministrazione, tra i membri che lo compongono; dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione fissando l'ordine del giorno delle riunioni e lo presiede.

Il Presidente è delegato dal Consiglio di Amministrazione per la gestione ordinaria e per ogni altro atto che rientri fra compiti e poteri delegabili.

Le funzioni del Presidente - in caso di sua assenza o impedimento – sono esercitate dal Vicepresidente, ove nominato.

Articolo 12 · Competenze e poteri del consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, ad eccezione di quelli attribuiti dalla legge o dallo Statuto ad altri organi.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- nomina il Direttore della Fondazione;
- predispone nel mese di settembre di ogni anno il bilancio preventivo e il bilancio di missione, inteso come il piano delle attività da svolgere nell'anno successivo, con i relativi stanziamenti, corredato da una relazione illustrativa, nonché, predispone entro il mese di marzo il bilancio consuntivo ed i documenti ad esso allegati;
- delibera l'accettazione di donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili e immobili;
- dispone l'impiego dei fondi patrimoniali secondo criteri di convenienza e sicurezza di investimento;
- delibera le attività della Fondazione, elaborate eventualmente con la consulenza di esperti o dei Comitati tecnici;
- delibera sulle attività diverse da svolgere nei limiti ed ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 117/2017, così come richiamato dall'art. 4 del presente Statuto;
- delibera in ordine all'eventuale assunzione di personale;
- delibera criteri e disposizioni relativamente al funzionamento interno;
- delibera in merito alla stipulazione di mutui ed aperture di credito, nonché relativamente ad ogni altra operazione bancaria passiva necessaria o utile per il raggiungimento delle finalità

istituzionali e per il funzionamento della Fondazione;

- delibera direttamente o autorizza il Presidente a deliberare e revocare – congiuntamente o disgiuntamente - procure speciali per singoli atti o categorie di atti inerenti gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione ovvero per atti relativi a specifici progetti, fissando i limiti e le modalità di esecuzione di tali procure;
- delibera su qualsiasi altro oggetto attinente alla gestione della Fondazione;
- stabilisce il contributo minimo annuale obbligatorio per il funzionamento della Fondazione, che dovrà essere versato da Partecipanti Sostenitori;
- può nominare singoli Comitati Tecnici con riguardo a specifici progetti per il conseguimento delle finalità della Fondazione;
- delibera sulle modificazioni dell'atto Costitutivo e dello Statuto;
- deliberare la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione;
- deliberare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio;
- svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla normativa applicabile come di competenza dell'organo amministrativo della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione delega il Presidente per l'ordinaria gestione ovvero per ogni altro atto rientrante nei propri compiti e poteri, non può in ogni caso delegare poteri e attribuzioni relativi a:

- determinazione degli indirizzi generali di gestione;
- approvazione e modifica dei regolamenti interni per quanto concerne la struttura organizzativa generale della Fondazione;
- assunzione e cessione di partecipazioni;

La rappresentanza legale della Fondazione di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La suddetta rappresentanza nonché la firma per la Fondazione spettano altresì alle persone debitamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione e soltanto per gli speciali oggetti previsti nella deliberazione stessa.

È conferito al Presidente del Consiglio di Amministrazione il potere di rilasciare procure per singole operazioni a dipendenti della Fondazione e/o terzi, come di revocarle.

Il Presidente predispone il progetto di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, corredati dalle rispettive relazioni sulla gestione.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 13 · Organo di controllo

Il Collegio dei Fondatori provvede alla nomina di un organo di controllo. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'organo amministrativo, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017;
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati attività.

Articolo 14 · Organo di revisione legale dei conti

È nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017 ovvero qualora il Collegio dei Fondatori lo ritenga opportuno.

È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

Articolo 15 · Direttore della fondazione

Il Consiglio di amministrazione può nominare un Direttore della Fondazione tra persone aventi i requisiti di professionalità e onorabilità. Dura in carica cinque anni e può essere rinnovato.

Il Direttore predispone, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il progetto di bilancio preventivo, di missione e consuntivo, corredati delle rispettive relazioni sulla gestione e provvede all'adozione degli atti di amministrazione della Fondazione con criteri di economicità, efficienza, efficacia e trasparenza.

Articolo 16 · Remunerazione e decorrenza delle cariche

La carica di Presidente e di Consigliere di Amministrazione è gratuita, salvo il rimborso delle spese documentate, tenendo conto del carattere non lucrativo della Fondazione.

La remunerazione del Direttore e dei membri dell'Organo di Controllo è stabilita in base ai minimi delle tariffe professionali ed in assenza di questi ultimi dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 17 · Comitato per la ricerca scientifica e l'innovazione (hera research committee)

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato per la Ricerca Scientifica e l'Innovazione, ove nominato, composto da almeno tre membri scelti tra esperti di ricerca clinica, biomedica, metodologica o socio-sanitaria. I componenti del Comitato eleggono al proprio interno un Responsabile; partecipa ai lavori anche il Presidente onorario, ove nominato. I componenti del Comitato durano in carica cinque anni e sono rinominabili.

Il Comitato per la Ricerca e l'Innovazione ha i seguenti compiti:

- promuovere e coordinare programmi di ricerca scientifica, clinica e sociale coerenti con i principi etici e scientifici della Fondazione;
- favorire la diffusione di una cultura della ricerca indipendente, trasparente e orientata all'impatto sociale;
- proporre partenariati e collaborazioni con università, enti pubblici e privati, nazionali e internazionali;
- supervisionare la qualità metodologica e l'etica dei progetti di ricerca promossi o sostenuti dalla Fondazione;
- curare la pubblicazione di rapporti, studi e documenti di indirizzo utili al miglioramento delle politiche sanitarie e della pratica clinica.

Articolo 18 · Comitato per la formazione e la cultura scientifica (hera educational committee)

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato per la Formazione e la Cultura scientifica, composto da almeno cinque membri scelti tra esperti della formazione sanitaria e scientifica. I componenti del Comitato eleggono al proprio interno un Responsabile; partecipa ai lavori anche il Presidente onorario, ove nominato. I componenti del Comitato durano in carica cinque anni e sono rinominabili. Il Comitato coincide con il Comitato scientifico del provider ECM.

Il Comitato per la Formazione e la Cultura scientifica ha i seguenti compiti:

- progettare, approvare e supervisionare le attività formative ECM, e le altre iniziative educative non accreditate della Fondazione;
- garantire la qualità scientifica, metodologica e didattica dei contenuti formativi, nel rispetto della normativa ECM vigente;
- promuovere modelli formativi innovativi, interdisciplinari e inclusivi, con attenzione ai principi di genere, equità e leadership;

- collaborare con università, società scientifiche, ordini professionali e istituzioni per la diffusione e il riconoscimento dei programmi educativi;
- sostenere iniziative di educazione sanitaria e divulgazione scientifica rivolte alla cittadinanza e ai professionisti della salute;
- favorire la digitalizzazione, l'accessibilità e la sostenibilità delle attività formative.

Articolo 19 · Comitato per l'advocacy e per le politiche della salute (hera advocacy committee)

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato per l'Advocacy e per le politiche della Salute, ove nominato, composto da almeno tre membri scelti tra esperti della sanità, esperti di politiche pubbliche, diritto sanitario, comunicazione istituzionale e sostenibilità. I componenti del Comitato eleggono al proprio interno un Responsabile; partecipa ai lavori anche il Presidente onorario, ove nominato. I componenti del Comitato durano in carica cinque anni e sono rinominabili.

Il Comitato per l'Advocacy e per le Politiche della Salute ha i seguenti compiti:

- promuovere azioni di sensibilizzazione, comunicazione e advocacy istituzionale per la tutela dei diritti alla salute e dei professionisti sanitari;
- monitorare e analizzare le politiche sanitarie, sociali, ambientali ed economiche con impatto sulla salute pubblica;
- elaborare documenti, position paper e proposte di policy per le istituzioni locali, regionali, nazionali e internazionali;
- curare i rapporti con stakeholder, enti pubblici, istituzioni, media e società civile, favorendo la creazione di reti collaborative;
- promuovere campagne di educazione civica e sanitaria sulla salute come bene comune, intesa in senso sanitario, ambientale e sociale;
- sostenere la trasparenza, la partecipazione e la leadership etica nei processi decisionali che riguardano il sistema salute.

Articolo 20 · Modifiche dello statuto, durata ed estinzione della fondazione

Le modifiche allo Statuto e l'estinzione della Fondazione sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con le maggioranze previste al precedente articolo 10.

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata.

La Fondazione si estingue se il patrimonio diviene insufficiente, ed in generale quando ricorrano le cause di estinzione previste dal codice civile o dal D.lgs. 117/2017.

In caso di estinzione, i beni infungibili conferiti dai Fondatori Originari e Successivi nonché dai Partecipanti Sostenitori, facenti parte del patrimonio della Fondazione, saranno destinati sulla base delle indicazioni del Collegio Fondatori, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe.

Al fine di provvedere alle attività di liquidazione il Consiglio di Amministrazione nomina un liquidatore che può essere scelto anche tra i membri del Consiglio di Amministrazione uscente.

Articolo 21 · Libri della fondazione

La Fondazione, oltre alle scritture prescritte dagli articoli 13, 14 e 17 del D.Lgs. 117/2017, deve tenere i seguenti libri, conservati presso la sede della Fondazione:

- libro dei Fondatori Successivi, tenuto a cura del Collegio dei Fondatori;
- il libro dei Partecipanti Successivi, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Fondatori, tenuto a cura del medesimo Collegio dei Fondatori;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, tenuto a cura del medesimo Consiglio di Amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, tenuto a cura del medesimo Organo di Controllo.

Articolo 22 · Disposizioni varie, transitorie e finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento ai principi generali ed alle norme del Codice civile a quanto previsto nel D.Lgs. 117/2017.

Documento estratto da Atto Costitutivo Repertorio n. 584, Raccolta n. 462. Rogato dal Notaio Lorenzo Nardi il 2 dicembre 2025